



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA

ORDINANZA SINDACALE

N. **54** DEL 19/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA INTEGRALE DEL “MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ” E CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL “MERCATINO A KM 0”, NEL RISPETTO DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica e di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 /02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 01 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 04 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 08 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 09 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.L. 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020, con efficacia dal 18 maggio 2020 recante disposizioni in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con efficacia fino al 14 giugno 2020;

ATTESO che il Presidente della Giunta Regionale del Veneto con ordinanza in data 17 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.", con effetto dal 18 maggio 2020 al 02 giugno 2020, ha adottato all'allegato 1 le Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, e per il Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti) e ha previsto della misure di natura generale, competenze dei Comuni e misure a carico del titolare di posteggio, così come qui riportato:

Misure generali

- Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020.
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

Competenze dei Comuni

- I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

- In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

- Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;

- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

- Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Misure a carico del titolare di posteggio

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.

- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

ATTESO CHE i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, prevedono le seguenti "Misure per gli esercizi commerciali":

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b) (locali fino a quaranta metri quadrati nei quali può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori), l'accesso è

regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

DATO ATTO CHE nel territorio comunale di San Pietro in Cariano Capoluogo, il venerdì mattina si svolge il "Mercato Settimanale del Venerdì" (Mercato di prodotti appartenenti alle categorie merceologiche alimentari, non alimentari e agricoli) ed il martedì pomeriggio si svolge il "Mercatino a Km 0" (Mercato di prodotti appartenenti alla categoria merceologica alimentare di prodotti agricoli);

VALUTATA la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro sia nell'area mercatale, del "Mercato Settimanale del Venerdì" che in quella del "Mercatino a Km 0";

RITENUTO di ripristinare nella sua collocazione originaria, come previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011, il Mercato Settimanale del Venerdì, come segue:

- ubicazione: via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11;
- totale posteggi: n. 63, di cui:
 - n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;
 - n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore non alimentare;
 - n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

RITENUTO di mantenere per il Mercatino a Km 0, il medesimo Regolamento e convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2020 e da deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020 di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione;

CONSIDERATO che si ritiene necessario disporre le seguenti norme regolamentari/prescrizioni:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata con posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

CONSIDERATO che il titolare di posteggio dovrà osservare le seguenti disposizioni/norme regolamentari:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

ATTESO CHE si ritiene necessaria l'osservanza anche dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, riguardanti le "Misure per gli esercizi commerciali", se compatibili con l'attività all'aperto:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b) (locali fino a quaranta metri quadrati nei quali può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

RITENUTO, dopo puntuale valutazione e considerata la frequenza degli avventori ai mercati, di non adottare ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico.
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento.
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale.;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
- la sospensione di vendita di beni usati.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D. Lgs. del 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 e succ. mod. ed int.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1902 del 20/07/2001 come modificata con deliberazioni nn. 633 del 14/03/2003, 1028 del 16/04/2004 e 2113 del 02/08/2005;

VISTA la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il D.M. 20/11/2007;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTA la L.R. 14 maggio 2013, n. 8: "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO da ritenersi parte integrante del presente disposto,

ORDINA

1) La RIAPERTURA INTEGRALE:

- del "**Mercato Settimanale del Venerdì**" che si svolge in San Pietro in Cariano Capoluogo il venerdì mattina ripristinandolo nella sua collocazione e composizione originarie, come previsto dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011, come segue:

- ubicazione: via Roma compresa tra l'intersezione con via Don Oliboni e la Strada Provinciale "Valpolicella", via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Beethoven compresa tra il n. civico 2 ed il n. civico 11, e le n. 2 aree a parcheggio poste in prossimità del n. civico 11;

- totale posteggi: n. 63, di cui:

n. 8 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore alimentare;

n. 44 riservati ai titolari di autorizzazione di cui all'art. 27 e seguenti del D.Lgs. n. 114/98 per il settore non alimentare;

- n. 11 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al D. Lgs. 228/2001 e succ. mod. ed int., che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

con orario di vendita dalle ore 08:00 alle ore 12:30

il venerdì, dal giorno 22 maggio 2020 al 02 giugno 2020.

2) La CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA' svolta nel "**Mercatino a Km 0**", disposta con ordinanza n. 44 Reg. Ord. del 04/05/2020, come qui precisato:

- ubicazione: San Pietro in Cariano - Capoluogo presso il parcheggio pubblico posto all'intersezione tra via Chopin e via Barbassa,

- distribuzione dei posteggi come da Regolamento e convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2012 e da ultima deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione,

- totale posteggi: n. 19,

con orario di vendita dalle ore 13:00 alle ore 18:30

il martedì, dal giorno 19 maggio 2020 al 02 giugno 2020.

3) Il RISPETTO delle seguenti norme regolamentari/prescrizioni:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;

- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata con posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

4) Che **IL TITOLARE DI POSTEGGIO OSSERVI** le seguenti disposizioni regolamentari/prescrizioni:

- Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita.
- E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.
- Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

5) Che siano osservati anche i punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, riguardanti le "Misure per gli esercizi commerciali", se compatibili con l'attività all'aperto:

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b) (locali fino a quaranta metri quadrati nei quali può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

6) Che per il **MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ** siano osservate, anche le seguenti norme regolamentari/prescrizioni, oltre a quanto sopra precisato:

- al fine di evitare assembramenti, che gli accessi siano presidiati e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente.
- i varchi di entrata dovranno essere separati da quelli di uscita, essere presidiati e regolamentati dai volontari/addetti alla sorveglianza e l'intero perimetro del mercato delimitato con transenne e/o nastro bianco e rosso.
- il personale addetto alla sorveglianza (almeno 3 operatori) dovrà essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l'osservanza del rispetto della distanza sociale di almeno metri uno (mt. 1).
- gli operatori dovranno rispettare quanto previsto nella presente ordinanza e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero

l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali.

- che la Polizia Locale predisponga gli eventuali provvedimenti relativi alla circolazione stradale e divieto di sosta in area mercatale, collochi idonea segnaletica direzionale verso le aree adibite a parcheggio, indicazioni dell'entrata al mercato e dell'uscita dallo stesso, e, garantisca costantemente i controlli vertenti al rispetto del presente provvedimento e della relativa normativa nazionale e regionale.

- che la Protezione Civile o volontari o addetti alla sorveglianza (nel numero minimo di 3) collaborino fattivamente con la Polizia Locale, rendendosi disponibile, con almeno 3 operatori, durante la giornata di effettuazione del Mercato Settimanale del Venerdì, al fine di garantire il controllo degli accessi al mercato e delle uscite dallo stesso e di coloro che vi si recano.

- che siano posizionate transenne all'entrata e all'uscita del mercato e in eventuali varchi e uso di nastri bianchi e rossi, al fine di garantire il controllo della zona mercatale per evitare assembramenti.

- che l'accesso all'area mercatale sia consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.

- che tra venditore e compratore sia rispettata la distanza interpersonale minima di almeno metri uno (mt. 1,00).

- che la merce venduta non sia consegnata in mano al compratore, ma appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

- che gli alimenti venduti siano essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.

- che davanti ad ogni banco attendano, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno metri uno (mt. 1,00), non più di n. 2 persone.

- che l'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato sia consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti dai banchi presenti o che si devono recare presso le attività commerciali in esercizio presenti nelle vie interessate dal mercato.

- che sia rispettato Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 Registro Delibere del 18/04/2011 e riconosciuto con provvedimento del Dirigente della Struttura Regionale competente n. 177 dell'08/11/2012, per quanto compatibile e non in contrasto con la presente ordinanza.

7) Che per il **MERCATINO A KM 0** siano osservate anche le seguenti norme regolamentari/prescrizioni:

- al fine di evitare assembramenti, che gli accessi siano presidiati e regolamentato prevedendo l'ingresso all'area mercatale di un massimo di n. 2 compratori per ogni banco presente.

- i varchi di entrata dovranno essere separati da quelli di uscita, essere presidiati e regolamentati dai volontari/addetti alla sorveglianza e l'intero perimetro del mercato delimitato con transenne e/o nastro bianco e rosso.

- posto che tale attività è esercitata da un soggetto gestore, che lo stesso abbia personale addetto alla sorveglianza nel numero minimo di 2 operatori, che dovranno essere in contatto radio o telefonico o visivo, dall'ingresso all'uscita, per il contingentamento del flusso degli avventori e per l'osservanza del rispetto della distanza sociale di almeno metri uno (mt. 1).

- gli operatori dovranno rispettare quanto previsto nella presente ordinanza e farlo rispettare alla propria clientela, restando inteso, che l'inottemperanza alle prescrizioni previste, ovvero l'impossibilità di osservarle rigorosamente, comporterà l'emissione delle conseguenti sanzioni e l'impossibilità dello svolgimento e prosecuzione delle attività mercatali.

- che siano posizionate transenne all'entrata e all'uscita del mercato e in eventuali varchi e uso di nastri bianchi e rossi, al fine di garantire il controllo della zona mercatale per evitare assembramenti.

- che l'accesso all'area mercatale sia consentita esclusivamente ai compratori muniti di guanti monouso e mascherina protettiva e, comunque, garantendo copertura di naso e bocca.

- che tra venditore e compratore sia rispettata la distanza interpersonale minima di almeno metro uno (mt. 1,00).

- che la merce venduta non sia consegnata in mano al compratore, ma appoggiata dal venditore sul banco e prelevata autonomamente dal compratore.

- che gli alimenti venduti siano essere adeguatamente chiusi in sacchetto o altro sistema idoneo di protezione.

- che davanti ad ogni banco attendano, sempre nel rispetto della distanza minima interpersonale di almeno metro uno (mt. 1,00), non più di n. 2 persone.

- che l'accesso all'area mercatale durante lo svolgimento del mercato sia consentito esclusivamente a coloro che devono effettuare acquisti dai banchi presenti.

- che siano rispettati il Regolamento e la convenzione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 Reg. Delib. del 23/05/2012 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020, di modifica e integrazione di Regolamento e convenzione.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, ai fini della generale conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 c. 1 del D. Lgs 33/2013 ed altresì la sua trasmissione per porre in essere quanto di propria competenza:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Verona;
- agli operatori del Mercato Settimanale del Venerdì;
- al Consorzio Veronatura gestore del Mercatino a Km 0;
- al Comando Stazione Carabinieri di San Pietro in Cariano;
- alla Guardia di Finanza di Verona;
- alle associazioni di categoria;
- al Comando di Polizia Locale di San Pietro in Cariano;
- al Responsabile della Protezione Civile comunale;
- al Settore Commercio SUAP di San Pietro in Cariano;
- all'Area Tecnica 2 Settore Interventi Diretti e Manutenzioni Locale;
- al Settore Ecologia e Ambiente Locale;

- la validità della presente ordinanza **fino al 02 giugno 2020**, salvo eventuali proroghe qualora se ne ravvisasse la necessità.

AVVISA

CHE ai sensi dell'art. 2, co. 1, del D.L. 16.05.2020 n. 33, salvo che il fatto costituisca reato diverso di quello di cui all'art. 650 cp., il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e comunque dalla normativa vigente ed altresì con la sanzione amministrativa accessoria se applicabile;

CHE il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e/o revoca in riferimento all'andamento della situazione legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o all'adozione di provvedimenti di rango giuridico superiore da parte delle autorità nazionale o regionale di natura restrittiva;

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.


IL SINDACO
(ZANTEDESCHI Ing. Gerardo)